

N. 7161/11 R.G. Notizie di reato  
N. 1171/12 R.G. Dibattimento  
N. Reg. Esecuzioni  
N. CAMP. PENALE

N. 4990 SENTENZA  
del 13/11/2013

depositata in cancelleria  
il 17/09/14

Il Cancelliere  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Francesco PIACENTE

notificato estratto  
contumacia il

redatta scheda il

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
DR.SSA LOREDANA LUCCHINI

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento penale

passata in giudicato  
il

contro

- 1) ABBONDANZA CHRISTIAN nato a Genova il 21/12/1974  
2) CASTIGLION SIMONETTA nata a Pavia il 16/11/1964  
3) D'AGOSTINO ENRICO nato a Genova il 14/01/1954  
TUTTI elettivamente domiciliati in Genova presso lo studio dell'avv. R. Di Rella  
TUTTI assistiti e difesi di fiducia dall'avv. Riccardo Di Rella del Foro di Genova

**Abbondanza: LIBERO GIA' PRESENTE IN PROSECUSIONE**  
**Castiglion : LIBERA CONTUMACE**  
**D'Agostino : LIBERO CONTUMACE**

### IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 110 e 595 co. 1-2-3- CP perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità di presidente (Abbondanza), vicepresidente (Castiglion) e segretario (D'Agostino) dell'associazione "Casa della Legalità", attraverso alcuni articoli non firmati - "Quando a Mafiopoli scoprono l'eolico" del 30/05/2009, "Eolico, gli amici e sponsor mafiosi della Fera srl condannati" del 09/03/2010 e "Dalla verde Liguria un contributo per l'onda nera della piattaforma BP" del 05/05/2010 - diffusi sul sito internet [www.casaadellalegalita.org](http://www.casaadellalegalita.org) e che accostavano esplicitamente l'attività della società Fera srl e del suo presidente a vicende giudiziarie di tipo mafioso lasciando anche intendere l'esistenza di rapporti e "sponsorizzazioni" della Fera srl da parte di ambienti mafiosi, offendevano la reputazione di Fera srl e del suo presidente Cesare Fera; con le aggravanti del consistere l'offesa nell'attribuzione di fatti determinati e dell'essere l'offesa recata con un mezzo di pubblicità (rete internet).

In Genova, il 30/05/2009, il 09/03/2010, ed il 05/05/2010 - querela del 28/02/2011 -

**P.C. : - FERA CESARE nato a Milano il 07/11/1966**  
Residente in Milano - Piazza Cavour 7  
**Codice Fiscale: FRECSR66S07F205N**  
**Atto di costituzione in data 03/04/2012**  
**Assistito e difeso dall'avv. Marco Agosti del Foro di Brescia**

### **CONCLUSIONI:**

**IL P.M. :** condanna per Abbondanza Christian – attenuanti generiche –  
Mesi due di reclusione  
Per gli altri due: assoluzione per non aver commesso il fatto

### **IL DIFENSORE DELLA P.C. :**

- Piaccia all'illustrissimo Giudice, ritenuta la penale responsabilità degli imputati, condannarli ad un giusto risarcimento dei danni tutti derivati alla parte civile costituita dai fatti per cui è processo ex art. 539 c.p.p nella misura che sarà determinata in successivo giudizio civile.
- Voglia in via provvisoria condannare gli imputati alla cancellazione dal sito web "la casa della legalità" degli articoli oggetto del capo di imputazione,
- Voglia in via provvisoria condannare gli imputati ex art. 186 c.p. 543 c.p.p. alla pubblicazione per esteso della motivazione della sentenza sul sito web "la casa della legalità" e sui quotidiani "il Corriere della Sera" e "Il Secolo XIXI"
- Voglia in via provvisoria ex art. 539, 2° c.p.p. condannare gli imputati al pagamento di euro 30.000,00 per risarcimento del danni.
- Voglia condannare gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, come da nota qui allegata

### **IL DIFENSORE IMP. :** assoluzione per tutti gli imputati

Assoluzione il fatto non sussiste in quanto non è applicabile a mezzo Internet la legge sulla stampa

In sub. assoluzione per non aver commesso il fatto per D'Agostino e Castiglione - per Abbondanza : assoluzione fatto non costituisce reato.  
pena minime legge- attenuanti generiche

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione emesso il 10 novembre 2011 e regolarmente notificato, il PM presso il Tribunale di Genova conveniva in giudizio *ex art.* 550 c.p.p. dinnanzi al medesimo Tribunale in composizione monocratica ABBONDANZA CHRISTIAN, CASTIGLION SIMONETTA e D'AGOSTINO ENRICO per ivi rispondere del reato *ex art.* 595 c.p. loro ascritto in concorso in rubrica.

Al dibattimento celebratosi alla presenza dell'imputato Abbondanza e nella contumacia degli imputati Castiglione e D'Agostino non comparsi senza avere addotto addurre alcun legittimo impedimento si costituiva tempestivamente parte civile *ex artt.* 76 e seguenti c.p.p. la persona offesa FERA Cesare

Dopo l'ammissione delle prove orali e documentali richieste, era sentito, in qualità di testimone, la parte civile e si procedeva all'esame dell'imputato.

Era acquisito al fascicolo del dibattimento documentazione varia prodotta dalle parti di causa.

Esaurita la discussione, il PM, il Difensore della parte civile e il Difensore degli imputati formulavano le conclusioni come riportate in rubrica.

Gli odierni imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata perché in concorso tra loro e nelle loro rispettive qualità meglio indicate nel DCG attraverso n. 3 articoli non firmati e pubblicati sul sito internet [www.lacasadellalegalità.org](http://www.lacasadellalegalità.org) e che accostavano esplicitamente l'attività della società FERA srl e del suo presidente a vicende giudiziarie di tipo mafioso lasciando anche intendere l'esistenza di rapporti e sponsorizzazioni della FERA srl da parte di ambienti mafiosi, avrebbero offeso la reputazione della società e del suo presidente.

La **parte civile** sentita in qualità di testimone ha riferito di essere il presidente e il fondatore della società FERA srl che si occupa di energie alternative e tecnologie collegate, in particolare della realizzazione e della gestione di impianti eolici, che in Liguria avevano realizzato 4 parchi eolici nell'arco di tempo 2007 - 2012, che avevano avuto contatti con le autorità amministrative di un comune ligure (Ronco Scrivia) per la realizzazione di un parco eolico, che dopo i primi contatti la trattativa per la realizzazione del parco eolico si era interrotta senza alcun motivo, che interrogandosi su possibili spiegazioni aveva appreso da terzi soggetti che forse ciò poteva essere in qualche modo collegato al fatto che su un sito internet - ovvero [www.lacasadellalegalità.org](http://www.lacasadellalegalità.org) - erano apparsi tre articoli in cui lui e la sua società erano definiti "mafiosi", che i tre articoli (copia dei quali sono stati mostrati al teste dal PM e prodotti successivamente dal PM come documenti con loro acquisizione al fascicolo del dibattimento) intitolati "Quando i mafiosi scoprono l'eolico", "Eolico, gli amici e sponsor mafiosi della FERA srl condannati" e "dalla verde Liguria un contributo per l'onda nera della Piattaforma BP" pubblicati rispettivamente in data 30 maggio 2009, 9 marzo 2010 e 5 maggio 2010 - si riferiscono alla realizzazione di Mazara del Vallo, che in relazione a ciò c'era stata un'operazione di polizia che aveva condotto all'arresto di alcune persone tra le quali alcuni soggetti che avevano rilasciato le autorizzazioni amministrative per la realizzazione del parco eolico, che nelle intercettazioni telefoniche si parlava dell'ing. Falesi un loro manager e si parla del loro parco eolico, che né la società FERA srl che nessuno dei suoi dipendenti è stata mai coinvolta nel processo penale instauratosi né in qualità di testimoni né in qualità di imputati, che il processo era terminato nel 2010 con una sentenza di condanna per i soggetti imputati rispetto ai quali la società FERA srl non aveva alcun legame e/o rapporto, che invece in uno degli articoli si fa riferimento ai condannati come agli sponsor mafiosi della Fera srl senza alcuna

precisazione di come il nome della società fosse venuto fuori dalle intercettazioni telefoniche, che nell'articolo si "confonde" il nome di uno dei condannati Tamburello Calogero con uno dei dipendenti della società FERA srl .- Tambuerello Matteo - assolutamente estraneo ai fatti del processo penale, che bisogna leggere per intero l'intera sentenza che ha definito il processo di ben 800 pagine per capire che la società FERA srl non c'entra nulla.

Il teste ha precisato che il danno causato dagli articoli pubblicati è ancora attuale perché essi sono ancora pubblicati e digitando sul motore di ricerca di internet il nome FERA srl tra i riferimenti viene sempre fuori in particolare l'articolo "Eolico, gli amici e gli sponsor mafiosi della Fera srl ", che sul sito [www.casadellalibertà.org](http://www.casadellalibertà.org) che un link che collega l'ordinanza di custodia cautelare degli imputati successivamente processati con l'articolo di cui sopra.

Inoltre - ha proseguito il teste - l'articolo pubblicato in data 5 maggio 2010 è diffamatorio perché la società FERA srl e suoi manager sono indicati come inquinatori e spacciatori di certificati verdi alla British Petroleum essendo supportati da cosa nostra, che l'articolo pubblicato il 30 maggio 2010 è diffamatorio perché la società FERA srl e suoi manager sono indicati come oggetto di attenzione da parte della DDA e "conquistatori" di territori savonesi che ricevono fondi pubblici, che la società FERA srl non ha mai avuto fondi pubblici.

In sede di esame l'imputato ha preliminarmente precisato che gli articoli pubblicati sul sito sono firmati " Ufficio di Presidenza " poiché essendo stati in passato minacciati lui e i suoi colleghi vogliono evitare che si possa risalire all'autore degli articoli, che i tre articoli per cui è causa sono stati scritti da lui e da lui inseriti sul sito, che le fonti da cui ha appreso le notizie sono il WWF e la DDA, che aveva appreso dell'esistenza di un collegamento tra l'operazione di Polizia EOLO e la società FERA srl da un articolo pubblicato su di un sito internet del 24 febbraio 2009 in cui si parla di Fera, di Tamburello e in cui erano pubblicati stralci di intercettazioni in cui si compare tale Nicastrì che parla di Fera, che aveva recuperato le ordinanze di custodia cautelare emesse dai magistrati a seguito dell'operazione EOLO, che in essa a pagina 70 si fa riferimento alla società FERA srl, che si fa riferimento al coinvolgimento della società FERA srl, che si parla della società in altre pagine dell'ordinanza; inoltre l'imputato ha riferito che aveva appreso le notizie del coinvolgimento della società FERA srl nell'operazione di polizia e nell'inchiesta denominata EOLO da un articolo pubblicato su Repubblica il 16 maggio 2010, che aveva letto integralmente l'ordinanza di custodia cautelare, che non aveva invece letto integralmente la sentenza che aveva definito il processo, che aveva letto solo un estratto pubblicato sui giornali, che se l'interessato fornisce al sito copia integrale della sentenza essa viene pubblicata, che né lui né alcuno dei altri collaboratori aveva richiesto copia integrale della sentenza perché non hanno i soli per farlo.

Le dichiarazioni rese dalla parte civile in merito al contenuto dei tre articoli per cui è causa sono confermate dalle dichiarazioni rese dall'imputato e dalla documentazione prodotta in atti.

Ed invero dalla lettura degli articoli per cui è causa si accosta il nome della società FERA srl alla mafia sottolineando che la società è oggetto dell'attenzione della Dda di Palermo, che leggendo le intercettazioni alla base della ordinanza di custodia cautelare " *compaiono con devastante chiarezza alcuni passaggi sulla grande impresa del Nord che lavora nella terra savonese ... leggendo l'ordinanza si trovano tutti i passaggi sugli uomini della FERA ... omissis* ", che " *il supporter della Fera srl e Sucameli Giuseppe*" (oggetto di indagini come appartenente a clan mafiosi), che " *la società FERA con tali onorati sponsor (ovvero mafiosi) tutto si risolverà per il meglio* ", che " *la FERA è quella sponsorizzata e supportata da Cosa Nostra come evidenziato dalla Operazione EOLO* ".

Dall'istruttoria dibattimentale sono emerse prove più che sufficienti per affermare la responsabilità di ABBONDANZA CHRISTIAN in ordine al reato di diffamazione aggravata a lui ascritto in concorso con gli altri due imputati per i quali si impone invece l'adozione di una sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto non essendo applicabile la normativa

in tema di stampa e avendo l'imputato dichiarato di essere l'unico autore degli articoli diffamatori.

Gli articoli per cui è causa sono obiettivamente diffamatori perché si lascia dunque artatamente intendere al lettore riportando in modo distorto e con tono allusivo, non rispettando il requisito della continenza utilizzando una forma espositiva non corretta, notizie vere ovvero che nel corso delle indagini di polizia dalle intercettazioni i soggetti intercettati parlavano della società FERA srl che la società della parte civile realizza i parchi eolici in Sicilia perché collusa con la mafia e da questa protetta trovando appoggio dagli amministratori comunali per il fatto di essere sponsorizzata dalla mafia.

Tale conclusione appare detta non da semplice negligenza ma dal dolo generico richiesto dall'art. 585 c.p. per la sussistenza del reato *de quo*.

Ed invero si rileva come da un lato l'imputato non ha effettuato alcuna verifica di approfondimento pur avendo valutato attendibile la notizia omettendo di scrivere la circostanza che nell'articolo pubblicato su Repubblica e citato dall'imputato qual *fonte* attendibile si fa espressamente riferimento al fatto che gli inquirenti non avevano rilevato nessun tipo di coinvolgimento penale dei dirigenti della società FERA srl e dall'altro che egli ha omesso di scrivere sul sito internet che il processo penale si era conclusa con una sentenza che non vedeva in alcun modo coinvolto come imputato alcun dirigente della società FERA srl e ha omesso di pubblicare - diversamente dalla ordinanza di custodia cautelare a cui l'utente del sito può facilmente risalire con un link di collegamento - il testo integrale della sentenza impedendo di fatto all'utente del sito di verificare direttamente l'estraneità della società FERA srl con gli ambienti mafiosi.

Sono peraltro concedibili all'imputato le attenuanti generiche *ex art. 62 bis c.p.* per il suo comportamento processuale sostanzialmente ammissivo dei fatti per cui è causa da ritenere prevalenti *ex art. 69 comma 2 c.p.* alle aggravanti contestate ed effettivamente sussistenti al fine di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto contestato ed accertato.

Valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ed, in particolare, la contenuta gravità del fatto in ragione della potenzialità diffamatoria diffusa del fatto legata alla pubblicazione degli articoli per cui è causa su di un sito internet fruibile da una moltitudine di utenti del web, si stima equa per ABBONDANZA CHRISTIAN in ordine al reato a lui ascritto nel DCG la pena di 1.200,00 euro di multa (pena base 1.500,00 euro di multa diminuita *ex art. 62 bis c.p.* fino alla misura sopra indicata).

All'affermazione della responsabilità segue infine la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali

La personalità dell'imputato e le modalità del fatto non consentono di formulare un giudizio di prognosi favorevole di non recidiva sicché il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p. non può essere concesso.

Non vi alcun dubbio che per effetto della condotta posta in essere dall'imputato la parte civile costituita abbia subito un danno *ex artt. 538 e seguenti c.p.p.*

In punto *quantum debeatur* si rileva che gli elementi agli atti di causa non sono sufficienti alla liquidazione del danno causato alla parte civile sicché va pronunciata condanna generica rimettendo le parti dinnanzi al giudice civile.

In merito alla richiesta di liquidazione di una provvisoria formulata dalla parte civile si osserva che non essendo stato fornito un principio di prova certa in ordine all'entità del danno subito essa non può essere accolta.

Infine ai sensi dell'art. 541 c.p.p. l'imputato deve essere condannato a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e rappresentanza che sono liquidate in 2.000,00 euro oltre ad accessori di legge.

Tenuto conto delle modalità con le quali gli articoli oggetto di imputazione sono stati divulgati la richiesta di pubblicazione della sentenza di condanna formulata dalla parte civili ai sensi dell'art. 543 c.p.p. può essere accolta.

Va pertanto disposta la pubblicazione della presente sentenza una sola volta e per estratto sul quotidiano il Secolo XIX e sul Corriere della Sera ed inoltre sul sito internet [www.casadellalegalità.org](http://www.casadellalegalità.org) pubblicazione la quale avente funzione riparatoria deve avvenire per un tempo corrispondete a quello in cui gli articoli oggetto di imputazione sono presente sul sito medesimo.

#### PQM

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p. assolve CASTIGLION SIMONETTA e D'AGOSTINO ENRICO dal reato loro ascritto in rubrica per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p. dichiara ABBONDANZA CHRISTIAN responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e concesse le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. ritenute prevalenti all'aggravante contestate lo condanna alla pena di 1.200,00 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento dei danni cagionati dal reato alla parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio civile dinnanzi al quale sono rimesse le parti; condanna l'imputato a rifondere alla parte civile le spese sostenute per l'azione civile da liquidarsi in euro 2.000,00 per spese ed onorari oltre ad accessori di legge


Visti gli artt. 186 c.p. e 543 c.p.p. ordina la pubblicazione della presente sentenza per estratto e per una sola volta sul quotidiano il Secolo XIX e sul Corriere della Sera ed inoltre sul sito internet [www.casadellalegalità.org](http://www.casadellalegalità.org)

Visto l'art 544 / comma 3 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Genova, 13 / 11 / 2013

IL G.O.T.

( Dott.ssa Loredana Lucchini )



Tribunale di Genova  
Sezione 2ª Penale

Depositato in Cancelleria

Genova, 17/11/2013

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Francesco PIACENTE